



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 277

della Giunta comunale

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il giorno 14.11.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Presenti:sindaco | Ianeselli Franco |
| vicesindaco | Stanchina Roberto |
| assessore | Baggia Monica |
| e assessori | Bozzarelli Elisabetta |
| | Facchin Ezio |
| | Franzoia Mariachiara |
| | Maule Chiara |
| | Panetta Salvatore |

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/299 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto il documento denominato "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici" approvato con deliberazione di Giunta comunale 30.03.2015 n. 56 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale 25.10.2021 n. 251;

rilevato che i suddetti "Criteri tecnici" individuano i servizi a tariffa resi o regolati dall'Amministrazione comunale, suddividendoli in:

- servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati;
- servizi istituzionali resi in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore;
- servizi a valenza sociale, ovvero di pubblica utilità;

preso atto che i servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali comprendono le attività, non necessariamente riconducibili a beni meritori, che vengono poste in essere a richiesta dell'utente e che trovano in altri operatori – imprese private od Organismi endogeni al sistema della Pubblica Amministrazione – servizi alternativi e succedanei in grado di appagare, anche in modo difforme, gli stessi bisogni dei cittadini/utenti;

atteso che rientrano nei servizi offerti in concorrenza i servizi senza particolari priorità sociali (individuati come tali dalla Giunta comunale) che, di norma, sono disponibili sul mercato; essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) i servizi cimiteriali (trasporti funebri e onoranze funebri);
- b) i servizi di riproduzione di atti non istituzionali;
- c) la concessione in uso di immobili, porzioni di immobili e locali;
- d) i servizi speciali di igiene urbana;
- e) il servizio di rimessaggio di caravan e autocaravan e l'utilizzo area attrezzata sosta camper; il servizio di rimessaggio di biciclette;

rilevato che per i servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali, i "Criteri tecnici" sopra menzionati prevedono che, fermo restando il criterio generale di allineamento ai prezzi correnti di mercato delle relative tariffe, è previsto un grado di copertura minimo del 100% del costo economico tecnico che l'Amministrazione comunale deve sostenere per la produzione del servizio medesimo;

visto il documento "Attribuzioni delle strutture organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.06.2022 n. 156 che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento organico generale del personale, attribuisce al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali la competenza di predisporre i provvedimenti amministrativi per la definizione delle tariffe sulla base delle proposte formulate dai singoli Servizi;

preso atto che tali provvedimenti, circoscritti alle sole tariffe non disciplinate da specifiche normative di settore (nelle quali sono già previsti criteri propri sulla base dei quali determinare le medesime), sono predisposti dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali a seguito dell'istruttoria condotta dai Servizi di merito, secondo le indicazioni contenute nel citato documento "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici";

vista la deliberazione di Giunta comunale 26.04.2022 n. 86 con la quale è stato disposto di affidare a Trentino Mobilità S.p.a. la gestione dei ciclobox di nuova realizzazione, secondo le modalità di cui alla convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana, stipulata tra il Comune di Trento e Trentino Mobilità S.p.a.;

considerato che con la medesima deliberazione, tra le altre cose, sono stati anche forniti gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei ciclobox e, nello specifico:

- sono state illustrate le motivazioni alla base delle proposte di intervento sul sistema tariffario, riconducibili in particolare alla necessità di provvedere ad una razionale regolamentazione finalizzata alla fruizione ordinata e adeguata dei cicloparcheggi, nonché ad una maggiore copertura degli oneri conseguenti alla gestione dei medesimi (riducendo il relativo deficit);
- è stata dettagliatamente definita la nuova struttura tariffaria sperimentale;

- è stata demandata l'introduzione della nuova struttura tariffaria sperimentale a successivo provvedimento, da adottare quando note le tempistiche per la messa in esercizio dei nuovi ciclobox e per l'implementazione delle misure di adeguamento degli accessi per le strutture esistenti;

considerato che, come si evince dalla lettera e) dell'elenco dei servizi sopra riportato, il servizio di rimessaggio biciclette rientra nei servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 04.07.2022 n. 162 avente ad oggetto: "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2022 dei servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali. Approvazione modifiche.", con la quale sono state approvate le tariffe relative al "Servizio di rimessaggio caravan e autocaravan e utilizzo area attrezzata sosta camper - Servizio di rimessaggio biciclette" sulla base dei sopra menzionati indirizzi;

vista la relazione prot. n. 300460 di data 28.10.2022, con la quale il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana rappresenta che, nei primi mesi di attivazione del nuovo servizio di rimessaggio biciclette (attivo da fine agosto 2022), lo stesso non ha ottenuto il risultato previsto, rilevando infatti che, ad oggi, il numero degli utenti è pari a 20 (a fronte di numero 7 nuove strutture di rimessaggio biciclette, corrispondenti a numero 152 posti);

evidenziato, inoltre, che tale dato è da riferirsi solo ai nuovi cicloparcheggi (Parcheggio Monte Baldo, Parcheggio San Severino, Parcheggio Canestrini, Piedicastello, Parcheggio ospedale S. Chiara, via Untervegher, Parcheggio via Bartali) e non ai cicloparcheggi pre-esistenti di via Dogana, area ex Zuffo e via Saluga, per i quali, attualmente, non esiste un sistema di rilevazione automatico degli utilizzi;

valutata, conseguentemente, l'opportunità di rideterminare le tariffe riferite al servizio di rimessaggio di biciclette, tenendo anche conto che le criticità rilevate dalla cittadinanza riguardano, per lo più, l'entità delle tariffe, reputata elevata;

ritenuto, pertanto, di proporre le tariffe di seguito riportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2022:

- abbonamento annuale: tariffa netta di euro 24,59 (tariffa lorda euro 30,00) – a fronte della precedente tariffa netta di euro 81,97 (tariffa lorda euro 100,00);
- abbonamento mensile: tariffa netta di euro 2,46 (tariffa lorda euro 3,00) – a fronte della precedente tariffa netta di euro 8,20 (tariffa lorda euro 10,00);
- giornaliero / 24h: tariffa netta di euro 0,82 (tariffa lorda euro 1,00) – a fronte della precedente tariffa netta di euro 1,64 (tariffa lorda euro 2,00);

considerato che la scadenza naturale della convenzione con Trentino Mobilità S.p.a. è stabilita al 30 giugno 2023;

considerato altresì che, come già indicato al punto 4. della citata deliberazione di Giunta comunale n. 86/2022, si rinvia a successivo provvedimento, nell'ambito dell'affidamento del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana, da adottare entro il 30 giugno 2023, la definizione delle nuove modalità di affidamento della gestione delle strutture per il parcheggio delle biciclette (nuove ed esistenti) e del nuovo sistema tariffario, in seguito alle verifiche del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, relative al risultato di gestione, sia in termini di rapporto tra i ricavi e i costi di gestione del servizio, sia in termini di benefici nell'utilizzo dei cicloparcheggi (grado di occupazione) per giornate e fasce orarie, da effettuarsi sulla base del rendiconto del servizio, che Trentino Mobilità S.p.a. dovrà trasmettere almeno tre mesi prima della fine della sperimentazione;

precisato che le tariffe che si propone di approvare sono rilevanti i.v.a.;

ritenuta congrua la determinazione tariffaria dei servizi oggetto d'analisi con il presente atto deliberativo le cui misure risultano dall'Allegato n. 1, dato dal Quadro generale e dalla Tabella E, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

richiamato l'art. 21 ter (Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2022) della L.p. 13 maggio 2020 n. 3 che, al comma 1, stabilisce che "al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2022 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario";

richiamato altresì l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di approvare le tariffe in tempo utile per la loro applicazione a far data dal 1° dicembre 2022;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le tariffe relative al “Servizio di rimessaggio caravan e autocaravan e utilizzo area attrezzata sosta camper - Servizio di rimessaggio biciclette”, di cui all'Allegato n. 1, costituito dal Quadro generale e dalla specifica Tabella E, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di stabilire che le modifiche tariffarie trovano applicazione dal 1° dicembre 2022;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
4. di dichiarare che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate tariffe per l'anno 2022 risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 14.11.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 299 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 novembre 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 299 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.11.2022